



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO IV

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI I^ CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2023/00017 DEL 03/03/2023

**OGGETTO : PARERE EX ART. 55 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELLA
LEGGE 29.12.2022 N. 197 COMMI DA 186 A 205"**

L'anno duemilaventitre il giorno 3 del mese di marzo, alle ore 10:35 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

ALBERGO DOTT.SA GRAZIA

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBINANTE Mariella	SI
2	BALZANO Sig. Giuseppe	SI
3	BURDI Vincenzo	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
7	MASELLI Giuseppe Roberto	SI
8	MENOLASCINA Sig. Vito Antonio	SI
9	QUARANTA Sig. Michelangelo	NO

4	CASCIONE Giulio	SI	10	QUARANTA Sig. Nicola	SI
5	FAVIA Annalisa	SI	11	SALIANO Sig. Vito	SI
6	FUMAI Domenico	NO	12	SCARDIGNO Orsola	SI

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Luciana Cazzolla .

Totale presenti: n. 10 su n. 12 consiglieri assegnati

Assenti : Domenico Fumai Michelangelo Quaranta

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale richiesto dalle vigenti disposizioni, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della 1 CCP, riferisce:

Con nota protocollo 0060571/2023 del 17/02/2023 ricevuta dalla Ripartizione Tributi si chiedeva di esprimere parere ex art. 55 del vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo sulla Proposta di Deliberazione n. 2020/150/00003 del 16.02.2023, avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 29.12.2022 N. 197 COMMI DA 186 A 205"

La 2CCP ha esaminato la questione in data 22.02.2023 con verbale n. 36 e in data 23.02.2023, come da verbale n. 37, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei suoi componenti.

La 1CCP ha esaminato la questione in data 27.02.2023 con verbale n. 37, in data 28.02.2023 con verbale n. 38 e, in data 01.03.2023 come da verbale n. 39, la maggioranza dei componenti della Commissione ha ritenuto di esprimere il proprio parere in sede di Consiglio.

Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere ad una seria e motivata valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisite tali indicazioni, tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

UDITA la relazione della Presidente;

PRESA VISIONE della documentazione pervenuta;

SENTITI i diversi interventi;

VISTI i verbali della 2CCP n. 36 del 22.02.2023 e n. 37 del 23.02.2023 e i verbali della 1CCP n. 37 del 27.02.2023, n. 38 del 28.02.2023 e n. 39 del 01.03.2023;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato omesso il parere del Direttore del Municipio, trattandosi di mero atto di indirizzo;

VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo;

DELIBERA

1) ESPRIMERE, **parere**

2) DARE MANDATO alla Direzione del Municipio di inviare per competenza alla Ripartizione Tributi.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Bari, protocollo informatico.

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi 1- 2 - 3 - 4 - 5

Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi 1 – 2 - 3 – 4 -5

E p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Direttore Generale

- loro sedi -

Oggetto: Proposta di deliberazione 2020/150/00003 del 16.02.2023, avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 29.12.2022 N. 197 COMMI DA 186 A 205”

Si informano le SS.LL. che le scriventi direzioni hanno predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si trasmette unitamente alla presente, con invito ad esprimere il parere di competenza di ciascun Municipio, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione della presente in considerazione del termine tassativo del 31.03.2023 stabilito dal Legislatore per l'adesione degli Enti territoriali.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere entro il predetto termine le deliberazioni dei Consigli (ovvero il dispositivo e il numero della deliberazione) affinché possano essere allegate alla proposta di deliberazione consiliare di cui trattasi e possa proseguire il relativo iter per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

Il Direttore del Settore Contenzioso
Dr. Giuseppe Abbracciavento

Il Direttore della Ripartizione Tributi
Dott. Giuseppe Ninni



Prot. n. 0060571/2023 (c_a662-c_a662-BRG_UNICO_PROT-17/02/2023 13:19:09-0060571) Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Al
essandro D'Adamo, Giuseppe Abbracciavento, Giuseppe Ninni



COMUNE DI BARI

Proposta di Deliberazione

2023/150/00003

Ripartizione Tributi

Settore Contenzioso e Affari Generali

Data Redazione Proposta: 16/02/2023
Assessore: Alessandro D'Adamo
Altri Settori:
Estensore: Giuseppe Abbracciavento
Responsabile Proponente: Giuseppe Abbracciavento

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197 COMMI DA 186 A 205

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale



Prot. n. 0060571/2023 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-17/02/2023 13:19:09-0060571) Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Al
essandro D'Adamo, Giuseppe Abbracciavento, Giuseppe Ninni

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 186-205, L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi e dal Direttore del Settore Contenzioso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) prevede all'art. 1, comma 205, la possibilità per i Comuni di disporre **entro il 31 marzo 2023** la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista e disciplinata nei commi 186-204 della medesima legge;
- le controversie definibili sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte processuale il Comune o un suo ente strumentale in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 01.01.2023 (compreso) per le quali alla data di presentazione della domanda di adesione di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta:
 - il pagamento del 100% del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita (co. 186);
 - il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado (co. 187);
 - nel caso in cui sia stata depositata una sentenza della CGT di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, è dovuto, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia: a) il 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (co. 188);
 - in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune (o suo Ente strumentale) l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al co. 188, per la parte di atto annullata (co. 189);

- il pagamento di un importo pari al 5% per cento del valore per i ricorsi pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (co. 190);
- nelle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune (o del suo Ente strumentale) nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi (co. 191).

Considerato che:

- allo stato risultano pendenti i seguenti ricorsi:

- A. Liti pendenti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ricorsi notificati al primo gennaio 2023, anche se non depositati)
- n. 62 per un ammontare complessivo pari a € 3.442.067,00;
- B. Liti definite con sentenza di primo grado suscettibili di impugnazione:
- n. 39 così suddivisi:
 1. n. 30 di rigetto per un ammontare complessivo pari a € 2.270.297,00;
 2. n. 2 di accoglimento per un ammontare complessivo pari a € 18.657,00;
 3. n. 7 di parziale accoglimento per un ammontare complessivo pari a € 538.268,00;
- C. Liti pendenti in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado:
- n. 97 così suddivisi:
 1. n. 65 su sentenze di rigetto del ricorso per un ammontare complessivo pari a € 5.898.096,00;
 2. n. 19 su sentenze di accoglimento del ricorso per un ammontare complessivo pari a € 1.251.298,00;
 3. n. 13 su sentenze di parziale accoglimento del ricorso per un ammontare complessivo pari a € 2.534.532,00;
- D. Liti definite con sentenza di secondo grado ancora suscettibile di gravame di legittimità:
- n. 11 così suddivisi:
 1. n. 4 favorevoli all'Ente per un ammontare complessivo pari a € 65.525,00;
 2. n. 2 sfavorevoli all'Ente per un ammontare complessivo pari a € 18.509,00;
 3. n. 5 parzialmente favorevoli all'Ente per un ammontare complessivo pari a € 9.339.390,00;
- E. Liti definite innanzi alla Corte di Cassazione con ordinanza di rinvio e in termini per essere riassunte in secondo grado:
- n. 3 per un ammontare complessivo pari a € 2.010.467,00.

F. Liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (di competenza della Civica Avvocatura quale difensore costituito nell'interesse dell'Ente):

- n. 35, di cui n. 9 a difesa dell'Ente e i restanti 26 delle parti private, per un ammontare complessivo di € 20.782.527,00

Considerato, altresì, che con riferimento ai ricorsi in materia di TOSAP in quanto affidata in concessione alla società SOGET spa pende innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado un unico giudizio su appello della parte privata per l'esiguo ammontare di € 399,00; inoltre, sono suscettibili di impugnazione n. 3 sentenze di primo grado – di cui 2 di rigetto del ricorso, l'altra di accoglimento - per un ammontare complessivo di € 2.707,41.

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure e le modalità di definizione agevolata delle liti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di introitare maggiori entrate tributarie eliminando un contenzioso annoso e defatigante, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione anche significativa di quanto dovuto, in un contesto socio-economico e geo-politico come quello attuale particolarmente incerto che finisce per aggravare le difficoltà delle famiglie e delle imprese a far fronte ai pagamenti;
- **il legislatore nazionale ha fissato al 31.03.2023 (comma 205) il ravvicinato termine perentorio entro il quale approvare la delibera di adesione dell'Ente all'istituto in discorso;**

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti.

Dato atto che con nota prot. n. _____ del ____ a firma del Direttore della Ripartizione Tributi e del Settore Contenzioso, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine perentorio di 10 giorni previsto dal medesimo articolo, anziché 30 giorni, in considerazione del termine di scadenza imposto dal legislatore fissato al 31.03.2023

Visti i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:

Visto il parere espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi e del Direttore Settore Contenzioso e Affari generali, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n... del/.../2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere della C.C.P. competente reso in data _____ come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire immediata operatività alle nuove disposizione regolamentari;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento

Con voto/i _____, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
4. dare atto che ad esecutività della presente deliberazione il Regolamento sarà pubblicato a cura del Settore Contenzioso sul portale del Comune di Bari;
5. disporre l'invio della presente deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente



Prot. n. 0060571/2023 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-17/02/2023 13:19:09-0060571) Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Al
essandro D'Adamo, Giuseppe Abbracciavento, Giuseppe Ninni



Prot. n. 0060571/2023 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-17/02/2023 13:19:09-0060571) Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Al
essandro D'Adamo, Giuseppe Abbracciavento, Giuseppe Ninni

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI, AI SENSI DEI COMMI DA 186 A 205 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Soggetti legittimati alla presentazione della domanda

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 5 – Importi dovuti

Articolo 6 – Perfezionamento della definizione agevolata e rateizzazione

Articolo 7 – Disposizioni di carattere processuale

Articolo 8 – Diniego e relative modalità di impugnazione

Articolo 9 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 205 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Bari, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della predetta L. n. 197/2022.
2. Con riferimento ai profili non espressamente disciplinati dal presente regolamento restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 1, commi dal 186 al 205 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ss.mm.ii.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Bari o un suo ente strumentale, pendenti in ogni

stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro la data del 1 gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

2. Per ente strumentale del Comune deve intendersi anche il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 446/1997 e qualunque altro soggetto qualificabile come ente strumentale ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 3 – Soggetti legittimati alla presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata può essere presentata dal soggetto che abbia proposto l'atto introduttivo del giudizio, oppure da chi sia subentrato allo stesso o ne abbia la legittimazione secondo le norme vigenti.
2. La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eventualmente eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del presente regolamento deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. Tale domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet nel termine di 45 giorni dall'approvazione del presente regolamento, dovrà essere notificata all'Ente tramite posta elettronica certificata o con raccomandata A/R.
2. Il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata è tenuto a presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.
3. Con riferimento a ciascun atto impugnato e, dunque a ciascuna domanda, dovrà essere effettuato un distinto pagamento per il perfezionamento della definizione agevolata.

Articolo 5 – Importi dovuti

1. In via generale, ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, è necessario versare un importo pari al 'valore della controversia', computato ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del 'valore della controversia'.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza del Comune o del suo ente strumentale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1 gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 - a) del 40% del 'valore della controversia' in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
 - b) del 15% del 'valore della controversia' in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e il Comune o il proprio ente strumentale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.
5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali il Comune o il proprio ente strumentale sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del 'valore della controversia'.
6. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata, ma in ogni caso in data antecedente al 1 gennaio 2023.
7. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Articolo 6 – *Perfezionamento della definizione agevolata e rateizzazione*

1. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'art. 4 e con il pagamento in un'unica soluzione degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.
2. I canali attraverso cui effettuare il pagamento saranno indicati nel modello di domanda predisposto dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1.
3. Solo nel caso in cui l'importo dovuto per la definizione agevolata superi la soglia di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle



disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona, previa presentazione della domanda di cui all'art. 4, con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

4. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1 gennaio 2023.

Articolo 7 – Disposizioni di carattere processuale

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
2. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione, o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
3. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 1 gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.

Articolo 8 – Diniego e relative modalità di impugnazione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata dovrà essere notificato dall'Ufficio entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.



2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
3. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'art. 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'art. 7, comma 2 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 9 – *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data della sua approvazione.



Prot. n. 0060571/2023 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-17/02/2023 13:19:09-0060571) Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Al
essandro D'Adamo, Giuseppe Abbracciavento, Giuseppe Ninni

Presidente

Possiamo aprire i lavori del Consiglio con la discussione del primo punto iscritto all'ordine del giorno: "Parere ai sensi dell'articolo 55, approvazione regolamento definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, ai sensi della legge 2912/2022 n. 197 commi da 186 a 205. La parola al Presidente della prima Commissione.

Presidente Prima Commissione

Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Presidente passo la parola al Consigliere Balzano per poter leggere i pareri. Grazie.

Presidente

La parola al Consigliere Balzano.

Consigliere Balzano

Grazie. Buongiorno a tutti, colleghi, Presidente, direttrice. Allora con nota protocollo 60571 del 2023 del 17 febbraio 2023, ricevuta dalla ripartizione tributi si chiedeva di esprimere parere ex articolo 55 del vigente regolamento sul decentramento amministrativo, sulla proposta di delibera 2020 150 n.3 del 16 febbraio 2023, avente ad oggetto approvazione regolamento definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi della legge 2912/2022 n. 197, commi da 186 a 205. La Seconda

Commissione ha esaminato la questione in data 22 febbraio 2023 con verbale n. 36 e in data 23/02/2023 come da verbale 37 ha espresso parere favorevole a maggioranza dei suoi componenti. Invece la Prima CCP ha esaminato la questione in data 27 febbraio 2023 con tappa del n. 37 e in data 28/02/2023 con verbale n. 38 e in data primo marzo 2023 come da verbale n. 39, la maggioranza dei componenti della Commissione ha ritenuto di esprimere il proprio parere in sede di Consiglio. Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere a una seria e motivata valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisite tali indicazioni tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito. Grazie.

Presidente

Grazie al Consigliere Balzano. Ci sono interventi? La parola al Consigliere Cascione.

Consigliere Cascione

Buongiorno Presidente, direttrice e Consiglieri tutti. Noi nella Commissione abbiamo esaminato questo parere, avevamo chiesto e annotato di riportare una modifica all'articolo 4 nei termini e modalità di presentazione della domanda, dove diciamo chiediamo una piccola annotazione della presentazione delle domande tramite posta elettronica certificata o con raccomandata A/R di aggiungere possibilmente protocollo a mano,

generale, dal protocollo perché capita insomma che anche contestualmente alle richieste di informazione, i cittadini si rivolgono direttamente agli uffici gli dicono di consegnare a mano, quindi ci davamo questa opportunità di segnalare diciamo al proponente del parere della proposta. Grazie.

Presidente

Forse avreste dovuto produrre una raccomandazione. La produce che adesso. Dobbiamo sospendere. Facciamo una sospensiva, siamo d'accordo per cinque minuti a sospendere?

Si dà atto che viene sospesa la seduta

Presidente

Va bene. Allora Consigliere Cascione se può leggere la raccomandazione.

Deve fare l'appello di nuovo dottoressa?

Direttore

Allora rientriamo nei lavori del Consiglio e rifacciamo all'appello:

Abbinante Mariella, presente;

Balzano Giuseppe, presente;

Burdi Vincenzo, presente;

Cascione Giulio, presente;

Favia Annalisa, presente;

Fumai, assente;

Maselli Giuseppe, presente;

Menolascina Vito Antonio, presente;

Quaranta Nicola;

Quaranta Michelangelo, assente;

Saliano Vito, presente;

Scardigno Orsola, presente.

Presidente

Grazie dottoressa. Allora invito il Consigliere Cascione a leggere la proposta di raccomandazione.

Consigliere Cascione

Grazie Presidente.

Allora parere ex articolo 55, proposta di liberazione 2020150003 del 16/02/2023 primo punto all'ordine del giorno: Richiesta di raccomandazione di aggiunta all'articolo 4, termini di presentazione della domanda a mezzo protocollo a mano all'ufficio protocollo preposto. Firmata dal Consigliere Favia Annalisa, Vito Menolascina, Scardigno e Cascione. Grazie.

Presidente

Allora se non ci sono interventi direi di votare questa raccomandazione. Andiamo per alzata di mano.

Direttore

Quindi 7 favorevoli, e poi gli altri cosa fanno?

Quindi 7 favorevoli. Il Consigliere Saliano astenuto. Astenuta, sono due, tre e l'altro quindi sono quattro astenuti.

Presidente

Quindi la raccomandazione viene approvata.

Adesso se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto possiamo passare alla votazione dell'ordine del giorno.

Dirigente

Allora per la votazione del primo punto all'ordine del giorno:

Abbinante Mariella, astenuta;

Balzano Giuseppe, favorevole;

Burdi Vincenzo, astenuto;

Cascione Giulio, favorevole;

Favia Annalisa, favorevole;

Fumai, assente;

Maselli Giuseppe, favorevole;

Menolascina Vito Antonio, favorevole;

Quaranta Nicola, astenuto;

Quaranta Michelangelo, assente;

Saliano Vito, astenuto;

Scardigno Orsola, favorevole;

Presidente favorevole.

7 favorevoli e 4 astenuti.

Presidente

Grazie Dottoressa.

Il Consiglio del Municipio udita la relazione del Presidente, e presa visione della documentazione pervenuta, visti i verbali della seconda CCP n. 36 del 22/02/203 n. 37 del 23/02/2023 e verbali della prima CCP n. 37 del 27/02/2023 n. 38 del 28/02/2023 n. 39 del primo marzo 2023; preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato emesso il parere del direttore del Municipio trattandosi di mero atto di indirizzo; visto il vigente regolamento sul decentramento amministrativo di delibera di esprimere parere favorevole così come raccomandato, e di dare mandato alla direzione del Municipio di inviare per competenza alla ripartizione tributi. Dobbiamo votare per l'immediata esecutività per questo.

Dirigente

Per l'immediata esecutività facciamo sempre per alzata di mano.

Quindi 10 per l'immediata esecutività e un astenuto.

Assente il Consigliere Saliano per questa votazione, il Consigliere Menolascina si era appena allontanato ed è rientrato in aula.

Presidente

Il Consiglio delibera per l'immediata esecutività.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to Grazia Albergo

IL DIRIGENTE
F.to Luciana Cazzolla

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 29/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Luciana Cazzolla

Bari, 29/03/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 29/03/2023 al 12/04/2023.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>